

sie sarebbe oltremodo positivo, in particolare perché garantirebbe una generalizzata applicabilità della tutela cautelare giurisdizionale (art. 47 D.Lgs. n. 546/92) e la conseguente eliminazione delle attuali disparità, non essendo ammessa nei giudizi per le materie fiscali ancora di competenza dei giudici ordinari.

#### *6 – I rapporti del Consiglio con il Ministero delle Finanze ed altre articolazioni dello Stato*

6.1 – Il Consiglio è consapevole che solo un costante rapporto di collaborazione istituzionale con il Ministero delle Finanze può assicurare tempestività ed incisività agli interventi diretti a garantire una giurisdizione tributaria rapida ed efficiente, amministrata da giudici indipendenti ed imparziali, per la corretta tutela dei diritti del cittadino e dell'interesse dello Stato. Tale consapevolezza ha indotto il Consiglio a ricercare contatti ed incontri, come si è detto, e, pur dovendosi doverosamente dare atto di un più adeguato riscontro rispetto a quanto segnalato con la precedente relazione, non può non evidenziarsi che i tempi non tengono conto, in molti casi, dell'urgenza di alcuni interventi. Un ritardo che è anche dovuto alla pluralità delle competenze nelle quali si articola il Ministero e che sono contestualmente coinvolte da alcuni interventi.

6.2 – Gli articoli 4 e 5 del D.lg. 545/92 prevedono che possono essere nominati giudici tributari, oltre ad altre categorie professionali, i magistrati ordinari, amministrativi o militari, mentre l'art. 3 del citato decreto prevede che i Presidenti delle Commissioni ed i Presidenti di Sezione possono essere nominati solo tra i magistrati ordinari, amministrativi o militari, in servizio o a riposo.

In occasione dell'insediamento delle nuove Commissioni Tributarie, il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera in data 14.3.1996, considerato che l'incarico comportava lo svolgimento della funzione giurisdizionale, ritenne che l'espletamento di tali incarichi giurisdizionali non fosse soggetto a preventiva autorizzazione, pur segnalando l'opportunità che, per il conferimento di incarichi direttivi nelle Commissioni, si tenesse conto delle pendenze dei procedimenti disciplinari o di sanzioni disciplinari irrogate, riservandosi, comunque, il compimento di verifiche periodiche in ordine agli effetti sull'attività giudiziaria ordinaria.

Il Consiglio, oltre a ricercare l'instaurazione di positivi rapporti di collaborazione istituzionale con il Consiglio Superiore della Magistratura e con gli altri Organi di autogoverno prima di nominare magistrati ordinari, ammini-